



*Ministero della Difesa*  
 PERSOCIV - 4° Reparto  
 V.le dell'Università, 4  
 00185 ROMA

*Divisione 12°* *Sez. 1°*  
*Prot. N° 81/84/8 Allegato*

Roma, 19 SET. 2001 19

*Al* Direzione di Ammin/ne  
 dell'Esercito  
 Ufficio Giuridico Ammin.  
 FIRENZE

*Risposta al Foglio del*  
*Dir. Sez. N°*

OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 136 del 9.5.2001.

In riferimento alla richiesta di codesto Ente, si fa presente che gli interessi legali e rivalutazione monetaria su somme percepite a seguito del nuovo inquadramento, ai sensi dell'art. 4 comma 8 L. 312/80, cosiddetto "ricompattamento", non possono essere corrisposte in quanto la legge 448 (finanziaria 1999) all'art. 26 commi 4 e 5 stabilisce che "le somme corrisposte al personale del Comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4 comma 8 L. 312/80 e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi nè a rivalutazione monetaria".

Tutto ciò premesso, considerato tuttavia che la Corte Costituzionale con sentenza n. 136/2001, pubblicata sulla G.U. del 25.05.2001 1° Serie Speciale, si è pronunciata sulla illegittimità del sopracitato art. 26 commi 4 e 5 della legge 448 del 1998, la scrivente si riserva di dare ulteriori informazioni agli Enti interessati al pagamento non appena il Ministero dell'Economia interpellato sulla questione con lettera datata 12.07.2001 avrà comunicato istruzioni in merito.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
 (Dirigente Dr. VINCENZO MANGANI)